

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1188 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Salvatore LAIACONA, e della società AS REGGINA 1914 SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore LAIACONA, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile tesserato per la A.S. Reggina 1914 SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 76, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso consentito che i calciatori sigg.ri L.F., V.F., A.P. e D.S., regolarmente convocati nella Rappresentativa Regionale Calabria Under 17 per il raduno del 19 marzo 2026 con Comunicato ufficiale n. 82 del 12.3.2026 del Comitato Regionale Calabria, rispondessero alla convocazione rappresentando quale motivo della mancata risposta esigenze organizzative dell'attività agonistica delle squadre giovanili della società A.S. Reggina 1914 SSD a r.l., per la quale i giovani atleti erano tesserati all'epoca dei fatti, così causando la loro mancata risposta in assenza di un comprovato e legittimo impedimento;

AS REGGINA 1914 SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Salvatore Laiacona;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Salvatore LAIACONA,
 - Società AS REGGINA 1914 SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo Coinu;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore LAIACONA,
 - € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società AS REGGINA 1914 SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò